

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

### **Art. 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute**

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'[articolo precedente](#), è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.